Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 2106/2001 DELLA COMMISSIONE**

del 26 ottobre 2001

relativo alla sospensione e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione, all'interno della Comunità europea, di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia, che modifica il regolamento (CE) n. 1477/2000

(GU L 283 del 27.10.2001, pag. 12)

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 313 del 30.11.2001, pag. 60 (2106/2001)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2106/2001 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2001

relativo alla sospensione e all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione, all'interno della Comunità europea, di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia, che modifica il regolamento (CE) n. 1477/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ([2]), segnatamente l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il protocollo n. 2 dell'accordo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra ([3]), in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2906/2000 della Commissione ([4]), ha aperto, per l'anno 2001, dei contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità di prodotti originari della Lettonia.

(2) Il regolamento (CE) n. 1477/2000 della Commissione ([5]), modificato dal regolamento (CE) n. 1700/2001 ([6]), ha determinato gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, dal 1º luglio 2000, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 nell'ambito degli accordi europei.

(3) La decisione n. 7/2001 del Consiglio d'associazione UE-Lettonia, del 2 ottobre 2001, ha modificato il protocollo n. 2 dell'accordo europeo. Tale decisione modifica il volume dei contingenti tariffari nonché il sistema di calcolo degli elementi agricoli ridotti e dei dazi addizionali. La decisione entra in vigore il 1º dicembre 2001.

(4) È opportuno sospendere l'applicazione dei contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 2906/2000 e aprire i nuovi contingenti annuali previsti dall'allegato I al protocollo n. 2. Dal momento che questi contingenti annuali potranno essere aperti solamente a partire dal 1º dicembre 2001, è necessario diminuirli, per l'anno 2001, in proporzione al periodo trascorso. Allo stesso tempo, è necessario sopprimere gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali fissati dal regolamento (CE) n. 1477/2000.

(5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ([7]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 ([8]), ha codificato le disposizioni di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.

(6) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali

([1]) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.
([2]) GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.
([3]) GU L 26 del 2.2.1998, pag. 3. Modificato dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo (GU L 317 del 10.12.1999, pag. 3).
([4]) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 54.
([5]) GU L 171 dell'11.7.2000, pag. 44.
([6]) GU L 231 del 29.8.2001, pag. 6.
([7]) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
([8]) GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

▼B

relative allo scambio di prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione dei contingenti tariffari aperti dall'allegato III del regolamento (CE) n. 2906/2000 è sospesa a partire dal 1º dicembre 2001.

I contingenti tariffari per le merci originarie della Lettonia, di cui all'allegato del presente regolamento, sono aperti ogni anno dal 1º gennaio al 31 dicembre. ►C1 Per l'anno 2001, sono aperti dal 1º al 31 dicembre 2001. ◄

Articolo 2

L'articolo 2, ottavo comma, e gli allegati XVII e XVIII del regolamento (CE) n. 1477/2000 sono abrogati.

Articolo 3

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dagli articoli da 308 bis a 308 quarter del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1º dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Contingenti tariffari preferenziali per le importazioni nella Comunità di merci originarie della Lettonia

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Volume annuo del contingente (in tonnellate)		Tassi dei dazi applicabili entro i limiti del contingente
			2001	2002 e oltre	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.6535	ex 1704 90	Altri prodotti a base di zuccheri, esclusi gli estratti di liquirizia di cui al codice NC 1704 90 10	83	1 000	Esenzione
09.6536	1806 31 1806 32 1806 90	Prodotti di cioccolata	167	2 000	
09.6537	1901 90 11 1901 90 19 1901 90 99	Estratti di malto Altre preparazioni alimentari	47	560	
09.6538	1905 30	Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini	47	560	
09.6513	2105 00	Gelati, anche contenenti cacao	83	1 000	
09.6545	2106 90 98	Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	133	1 600	
09.6546	2402 20 90	Sigarette contenenti tabacco ma non contenenti garofano	83 milioni di unità	1 000 milioni di unità	15 % del dazio NPF